

Dispositivo

La normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che escluda, ai fini del calcolo delle imposte di successione, l'applicazione di talune agevolazioni tributarie ad un'eredità sotto forma di partecipazione in una società di capitali stabilita in uno Stato terzo, mentre conferisce le stesse agevolazioni in caso di eredità di siffatta partecipazione qualora la sede della società sia situata in uno Stato membro, incide in modo preponderante sull'esercizio della libertà di stabilimento ai sensi degli articoli 49 TFUE e segg., allorché tale partecipazione consente al suo detentore di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di detta società e di determinarne le attività. Detti articoli non sono destinati a trovare applicazione in una situazione relativa alla partecipazione detenuta in una società la cui sede si trovi in uno Stato terzo.

(¹) GU C 113 del 9.4.2011.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 luglio 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da
A Oy**

(Causa C-33/11) (¹)

(Sesta direttiva — Esenzioni — Articolo 15, punto 6 — Esenzione delle cessioni di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento — Cessione di aeromobili a un operatore che li mette a disposizione di una siffatta compagnia — Nozione di «trasporto internazionale a pagamento» — Voli charter)

(2012/C 295/10)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nel procedimento principale

A Oy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione di talune operazioni relative agli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento — Inclusione o meno delle operazioni di compagnie che praticano essenzialmente il trasporto internazionale con voli charter per soddisfare le necessità delle imprese e dei privati — Cessione di aeromobili a un operatore che non pratica egli stesso essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento, ma che mette l'aeromobile a disposizione di un operatore praticante un trasporto siffatto.

Dispositivo

- 1) I termini «trasporto internazionale a pagamento», ai sensi dell'articolo 15, punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, devono essere interpretati nel senso che essi includono altresì i voli internazionali noleggiati per soddisfare la domanda di imprese o di singoli.
- 2) L'articolo 15, punto 6, della direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 92/111, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione da esso prevista si applica altresì alla cessione di un aeromobile a un operatore che non è esso stesso una «compagnia[a] di navigazione aerea che [pratica] essenzialmente il trasporto aereo internazionale a pagamento» ai sensi di tale disposizione, ma che acquista tale aeromobile per l'uso esclusivo di quest'ultimo da parte di una siffatta compagnia.
- 3) Le circostanze menzionate dal giudice del rinvio, vale a dire il fatto che l'acquirente dell'aeromobile ripercuota, peraltro, l'onere corrispondente all'uso di quest'ultimo su un singolo, che è suo azionista e che utilizza tale aeromobile essenzialmente a propri fini, commerciali e/o privati, pur avendo anche la compagnia di navigazione aerea la possibilità di usare l'aeromobile per altri voli, non sono tali da incidere sulla risposta alla seconda questione.

(¹) GU C 89 del 19.3.2011.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst/Deutsche Bank AG**

(Causa C-44/11) (¹)

[Direttiva 2006/112/CE — Articolo 56, paragrafo 1, lettera e) — Articolo 135, paragrafo 1, lettere f) e g) — Esenzione delle operazioni di gestione patrimoniale tramite valori mobiliari (gestione di portafoglio)]

(2012/C 295/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst

Convenuta: Deutsche Bank AG